

MINUTA



COMUNE DI PALERMO
SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PALAZZO TOMMASO NATALE DI MONTEROSATO
U.O. DIREZIONE, AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Via Garibaldi n° 26
TEL. 0917404200/0917404266 Fax 0919827845
e-mail settoreservizisocioassistenziali@comune.palermo.it

Palermo, li 27-06-13

N° 547257

OGGETTO: Disposizioni in materia di documentazione antimafia

Al Dirigente Servizio Interventi Socio
Assistenziali e Integrazione Sociale

Dott.ssa Alessandra Autore

Al Dirigente del Servizio Assegnazione e
sostegno all'affitto, sanatoria e contenzioso

Dott.ssa Maria Concetta Riina

Al Dirigente servizio Pianificazione sociale e
gestione Servizi Territoriali

Dott.ssa Cettina Como

E p.c. Sig. Assessore alle Cittadinanza Sociale

Agnese Ciulla

SEDE

Il Decreto Legislativo 15 Novembre 2012 n.218 ha introdotto modifiche e correttivi al Decreto Legislativo n.159 del 2011 in materia di documentazione antimafia.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal Decreto del 2012 si segnalano gli artt.85,87 e 91 che hanno determinato un ampliamento delle categorie dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia e delle situazioni dalle quali potrà desumersi il tentativo di infiltrazione mafiosa.

Tali disposizioni sono entrate in vigore il 13 febbraio 2013.

Al fine di facilitare l'attività delle unità organizzative tenute a chiedere i controlli antimafia, si allega schema semplificativo sulle verifiche da effettuare secondo la natura giuridica dell'ente con cui si sono instaurati rapporti(All.A). Si allega altresì modulo di richiesta per la Prefettura per le comunicazioni(All.B), modulo per le informazioni(All.C) e modulo di

dichiarazione sostitutiva da fare compilare ai legali rappresentanti degli Enti ai fini del rilascio della informazione antimafia da inviare a cura di questa amministrazione alla Prefettura (All. D)

Con l'entrata in vigore dei decreti di cui sopra, dovrà essere acquisita d'ufficio la documentazione antimafia (comunicazione e informazione) tramite le Prefetture competenti.

La comunicazione antimafia va richiesta per contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa)

L'informazione antimafia va richiesta per contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 200.000,00 (iva esclusa).

Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della Camera di Commercio, munito della dicitura antimafia, alla comunicazione antimafia.

Di seguito si riportano alcuni stralci del decreto lgs.159/2011:

Art. 83

Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67

omissis

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

Art. 84

Definizioni

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

Capo II

Art. 86

Validità della documentazione antimafia

1. La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. L'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. Essa è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di

utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia autenticata omissis

5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validita' della predetta documentazione antimafia.

Art. 88

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.

Art. 89

Autocertificazione

1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 92

Termini per il rilascio delle informazioni

1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di

urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 67 può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4.

Con la presente si intende revocata la precedente disposizione n. prot. 198992 del 13.03.2012.

Si invitano i dirigenti, cui la presente è indirizzata, a volere diffondere tali informazioni ai responsabili dei procedimenti interessati.

Cordiali saluti

Il Capo Area
(Dott.ssa Daniela Rimedio)

